Sentenza n. 49/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO Presidente

Rocco LOTITO Giudice

Maria Gabriella DODARO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **9313** del registro di segreteria sul conto giudiziale nn. ***20676*** per l'esercizio finanziari0 2020, reso dall'agente contabile Festino Donata ed afferente alla gestione del peculio dei detenuti o degli internati della Casa Circondariale di Melfi, depositato presso la Segreteria della Sezione in data 17/12/2021, mediante l'apposito sistema applicativo SIRECO;

- Udito nella pubblica udienza del 14 luglio 2026 il Pubblico Ministero della persona del Sostituto Procuratore Generale Andrea Luberti che concludeva come da verbale di udienza;
- Esaminati gli atti e i documenti di causa;
- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione di deferimento n. 9/2026**, depositata in data 24.2.2026, il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto il conto giudiziale n. 20676 reso dall'agente contabile Festino Donata afferente alla gestione del peculio dei detenuti o

degli internati della Casa Circondariale di Melfi per l'esercizio 2020.

2. Il Magistrato istruttore, dopo amplia e completa ricostruzione della disciplina normativa in ordine alla gestione del peculio dei detenuti ed /o internati, nella sua relazione evidenzia che il conto è stato redatto sul prescritto Modello 24, non presenta abrasioni, cancellazioni, spazi vuoti e risulta sottoscritto dall'agente contabile nonché vistato dal Direttore reggente della Casa circondariale di Melfi ed è munito del visto di regolarità amministrativo contabile della competente Ragioneria.

2.1 Dal punto di vista contabile è stato verificato che:

- il fondo iniziale coincide con il fondo finale dell'anno precedente;
- il totale del carico (riscossioni e fondo cassa di inizio esercizio) concorda per pari importo sia nel registro di controllo (mod. 11 contabilità), sia nel libro di cassa (mod. 95 contabilità);
- il totale dello scarico (pagamenti) concorda per pari importo sia nel registro di controllo (mod. 11 contabilità), sia nel libro di cassa (mod. 95 contabilità);
- l'importo totale delle riscossioni (di € 696.212,38) e dei pagamenti (di € 700.938,93) per l'esercizio 2020 sono stati riscontrati altresì nel modello 23 di contabilità contenente il riepilogo degli ordini di riscossione e di pagamento per le casse relative al fondo vincolato detenuti ed al fondo disponibile detenuti dell'esercizio di riferimento;
- per il fondo vincolato, il saldo delle riscossioni indicato nel conto giudiziale di € 32.271,50 e quello dei pagamenti di € 34.757,09 concordano per pari importo nel riepilogo degli ordini di riscossione e nel riepilogo degli ordini di pagamento (mod. 23 contabilità);

- per il fondo disponibile, il saldo delle riscossioni indicato nel conto giudiziale di € 663.940,88 e quello dei pagamenti di € 666.181,84 concordano per pari importo nel riepilogo degli ordini di riscossione e nel riepilogo degli ordini di pagamento (mod. 23 contabilità).

La relazione ha dato atto anche delle corrette risultanze del conto con la documentazione giustificativa presa in esame e della correttezza dei movimenti in entrata ed uscita alla luce degli ordini di riscossione e di pagamento.

Per il controllo delle uscite la relazione ha dato atto della circostanza che è stato verificato che ogni uscita fosse consentita e riferibile a tipologie astrattamente ammissibili (sopravvitto / salute; corrispondenza / comunicazioni; lavoro detenuti, denaro personale; trasferimenti / dimissioni) e riconducibile a singoli detenuti. Sono state verificate anche le spese di sopravvitto e sono state ritenute corrette. Ancora, sono stati verificati i limiti di spesa per gli acquisti dei detenuti e per le somme che possono essere inviate ai familiari e sono stati ritenuti corretti.

In sostanza, la relazione dà atto delle conformità sostanziale della gestione alle normative vigenti.

Non risulta prodotta la relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., ma è stato evidenziato che tale carenza non risulta addebitabile all'agente contabile, bensì all'Amministrazione.

Tuttavia, il Magistrato istruttore ha evidenziato che, con la sentenza n. 218/2011, questa Sezione Giurisdizionale aveva condannato l'addetto all'ufficio rilascio colloqui al pagamento della somma di € 22.090,00 in favore dell'amministrazione penitenziaria in ragione di un ammanco di cassa

colloqui detenuti relativo all'anno 2007. Tale pronuncia è poi stata riformata in appello e la Terza Sezione Giurisdizionale Centrale, con sentenza n. 499/2014, ha ridotto l'addebito nella misura del 50%, condannando il contabile convenuto al pagamento dell'importo di € 11.045,00. Dagli atti emerge che l'integrale recupero di tale somma (€ 11.045,00) è avvenuto in data 13 gennaio 2022. Tuttavia, nel conto in oggetto continua a riportarsi un ammanco di € 22.090,00 disallineato con il giudizio di conto ormai definito con sentenza di appello e che non tiene conto della procedura di progressivo recupero del credito erariale. Tale criticità, pur non attenendo alla sussistenza di responsabilità patrimoniali imputabili all'agente contabile, comporta un profilo di irregolarità della gestione contabile, ostativa a proporre il discarico dell'agente Festino Donata, pur in assenza di ammanchi procurati dalla stessa. Per le ragioni esposte, il Magistrato istruttore ha chiesto di dichiarare l'irregolarità del conto n. 20676 previa fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio di conto, con ogni successivo adempimento di legge ai sensi dell'art. 147 c.g.c..

3. Con **decreto presidenziale del 12.3.2026**, veniva fissata per la discussione del giudizio epigrafato l'udienza del 14 luglio 2026, e con separato decreto veniva nominato il giudice relatore. Il decreto di fissazione di udienza è stato notificato a mezzo pec alla Casa circondariale in data 12 marzo 2026 e, successivamente, in data 20 marzo 2026, l'amministrazione ha effettuato la notifica del decreto nei confronti dell'agente contabile Festino.

4. Con **memoria difensiva depositata il 23 giugno 2026**, il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per le Regioni Puglia e Basilicata e la Casa

Circondariale di Melfi hanno rappresentato che: i) l'agente contabile ha dovuto necessariamente sostituire l'ammanco di cassa pari ad € 22.090,00 con una "carta contabile" sostitutiva del contante; ii) tale iscrizione si è resa necessaria perché l'amministrazione penitenziaria ha comunque da subito dovuto mettere a disposizione dei detenuti tutte le somme versate dai loro congiunti, indipendentemente dalla materiale e temporanea assenza della liquidità sottratta; iii) il conto giudiziale non è stato aggiornato in concomitanza dei vari versamenti effettuati a titolo restitutorio dall'ex contabile Martino poiché quest'ultimo era tenuto a corrispondere le somme dovute a titolo di risarcimento del danno erariale direttamente al DAP tramite la Tesoreria Provinciale dello Stato e non alla Casa Circondariale di Melfi; iv) le predette somme non sono mai state rimesse nella disponibilità finanziaria della Casa Circondariale di Melfi da parte del DAP. Infatti, la direzione locale è rimasta del tutto ignara dell'andamento della procedura di recupero del credito, nonostante l'invio di molteplici note di sollecito volte a monitorare l'esecuzione della sentenza, tutte rimaste prive di riscontro da parte degli organi centrali; v) l'irregolarità contestata non discende da un errore metodologico del contabile, bensì dalla circostanza che si ha una riscossione centralizzata preso il DAP che non ha provveduto a retrocedere le somme all'Istituto di Melfi, nonostante le reiterate richieste formali; vi) il rilevato "mancato decremento" della carta contabile a fronte dei pagamenti rateali del debitore deriva unicamente dal fatto che l'agente contabile non è mai stato destinatario di tali flussi finanziari, gestiti a livello centrale dal Ministero. Per tutte le suddette ragioni, il DAP – Provveditorato regionale per Puglia e Basilicata e la Casa Circondariale di Melfi hanno quindi chiesto di mandare

indenne da ogni responsabilità la Casa Circondariale di Melfi ed il suo agente contabile.

5. Nell' **udienza del 14 luglio 2026** sono comparsi l'agente contabile Festino Donata ed il dott. Stefano Quatraro per la Casa circondariale di Melfi ed il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di irregolarità del conto concordemente a quanto evidenziato dal Magistrato istruttore; quindi, il giudizio è passato in decisione.

6. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di **diritto**, preme anzitutto effettuare una breve disamina della normativa vigente in materia di gestione del peculio dei detenuti. **L'art. 25 della legge 26 luglio 1975, n. 354** (recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"), nel disciplinare il c.d. peculio dei detenuti e degli internati, consistente nella "*parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi dell'art. 4*", "*dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio*", stabilisce, al terzo comma, che ogni regolamento di istituto deve disciplinare le modalità di deposito e stabilire la parte di peculio disponibile per gli acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, nonché la parte da consegnare agli stessi all'atto della dimissione dagli istituti (cfr. artt. 57 e 89, commi 11-12, del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230). Coerentemente con tale disciplina, **l'art. 57, comma 6, del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230**, dispone che "*il DAP stabilisce, all'inizio di ciascun anno, l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari e conviventi*". **L'art. 3 della citata legge**

n. 354/1975, rubricato "*Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati*", stabilisce, al primo comma, che "*negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita*". In particolare, continua la disposizione, "*il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno*"; ciò al fine di evitare che i detenuti che possano vantare una posizione di maggiore forza economica già prima della detenzione si avvantaggino sugli altri ristretti, assumendo posizioni di "potere di fatto" legate alla disponibilità di più cospicue risorse.

Quanto alla più dettagliata disciplina contabile che l'agente contabile è tenuto a osservare, deve farsi riferimento, tra l'altro, alle disposizioni di cui al **R.D. 16 maggio 1920, n. 1908**, nonché al **R.D. 18 novembre 1923, n. 2440**, e al **R.D. 23 maggio 1924, n. 827**, come successivamente integrati e/o modificati.

Occorre precisare che il testo normativo del R.D. 16 maggio 1920 n. 1908 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2025, n. 56: tuttavia, restano comunque fermi gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di contenuto normativo degli atti abrogati. In ogni caso, inoltre, le suddette norme erano pienamente vigenti all'epoca dei fatti di cui è causa.

Il citato **R.D. 16 maggio 1920, n.1908** (che modifica il regolamento generale per gli stabilimenti carcerari del Regno, R.D. 1° febbraio 1891, n. 260), prevede, **all'art. 569, II comma**, che il fondo dei detenuti sia soggetto all'obbligo di resa del conto giudiziale. È prevista, peraltro, anche la resa del conto giudiziale del materiale e dei proventi (art. 569, I comma).

Più in particolare, **l'art. 572 R.D. 1908/1920** pone il divieto dell'uso dei fondi concessi per un dato servizio per pagamenti di spese riferite a servizi

differenti. Gli **articoli dal 637 al 648** disciplinano, invece, il fondo dei detenuti: i) l'art. 637 stabilisce che l'amministrazione del fondo è formalmente attribuita al direttore, con divieto di passaggio di danaro tra condannati- salvo rapporto di parentela in linea retta, in linea collaterale (fratelli) e di coniugio; ii) l'art. 638 prevede l'utilizzo di vaglia per l'accredito ai condannati dall'esterno; iii) l'art. 639 prevede il versamento alla CDP S.p.A. in caso di cassa esuberante rispetto agli ordinari bisogni; iv) l'art. 640 prevede che le relative quietanze debbano essere conservate nella cassaforte come carte contabili, potendo essere convertite in contanti in caso di insufficienza di fondi (art. 642); l'art. 644, con specifico riferimento ai conti correnti dei detenuti, prevede la liquidazione mensile con un solo ordine di pagamento.

L'art. 664 RD 1908/1920 prevede la facoltà dei detenuti di disporre delle loro risorse, ossia del denaro che i condannati portano con sé all'atto dell'ingresso in carcere, dove non ne è consentito il possesso (cfr. art. 14,23 c. 8; d.p.r. 230/2000), nonché quello loro versato dai detenuti in sede di colloqui. Il fondo dei detenuti si distingue in: i) <u>fondo vincolato</u>, che non può essere utilizzato durante la detenzione (salvo autorizzazione del Direttore dell'istituto per particolari motivazioni) ed è costituito da un quinto della remunerazione spettante al detenuto definitivo o internato e viene accantonato mensilmente per essere consegnato all'atto della scarcerazione o inviato all'Istituto ove eventualmente il detenuto sia stato trasferito; ii) <u>fondo disponibile</u>, che è costituito dalla rimanente parte della remunerazione e dal resto del denaro di proprietà del detenuto. Il fondo disponibile, in ogni caso, non può superare l'importo di euro 1.032,91 se appartiene ad un detenuto definitivo, ovvero di euro 2.065,82 se appartiene ad un detenuto imputato.

Dal quadro normativo sopra richiamato emerge che la gestione contabile di tale peculio è intestata al cassiere della singola casa circondariale che è agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale; concretamente, il passaggio di denaro tra la struttura carceraria e i singoli detenuti avviene attraverso la consegna, da parte del cassiere agli agenti di polizia penitenziaria (che ne sottoscrivono la ricevuta) delle somme in contanti da erogare ai detenuti in permesso o in uscita; i citati agenti penitenziari, a loro volta, acquisiscono le sottoscrizioni dei detenuti che ricevono gli importi e ciò, sia all'atto dell'uscita dalla casa circondariale che al rientro nella stessa, cosicché vi sia traccia dal passaggio di denaro tra i soggetti interessati.

Le somme in entrata ed in uscita sono annotate nei singoli conti correnti intestati ai detenuti.

Ai sensi **dell'art. 730, comma 2, r.d. 1908/1920**, i principali doveri del contabile sono: i) tenere con la massima esattezza il libro di cassa, i registri ed i libretti di conto corrente dei detenuti, il giornale di spesa del sopravvitto e quello di movimento dei generi del magazzino per la dispensa condotta in economia; ii) riscuotere e pagare con monete o valute al corso legale le somme indicate dagli analoghi ordini scritti emessi dal direttore e rilasciare o ritirare rispettivamente le corrispondenti quietanze, conservando i documenti; iii) presentare giornalmente al vicedirettore gli ordini di pagamento quietanzati o i titoli fatti emettere per l'estinzione dei medesimi affinché ne venga presa nota sul registro di controllo; iv) compilare al principio di ogni mese e di ogni trimestre per i due rami di Amministrazione, domestica ed industriale, il rendiconto delle entrate accertate, unendo a quello trimestrale il riepilogo degli ordini di riscossione e l'elenco dei crediti; v) consegnare al vicedirettore alla

fine di ogni mese l'elenco delle spese minute fatte dai condannati per la compilazione dell'ordine di pagamento relativo; vi) redigere l'elenco delle spese per le tre amministrazioni, domestica, industriale e del fabbricato, riportando i totali distinti per articolo sui prospetti riepilogativi e compilare gli elenchi stessi periodicamente per le contabilità speciali ed a fine di esercizio quelli delle provviste fatte a credito; vii) conservare gli oggetti particolari dei condannati, curandone l'iscrizione nel registro apposito; viii) compilare alla fine di esercizio, o della sua gestione, tra gli altri, i conti giudiziali dei proventi delle due amministrazioni, domestica o industriale, dei fondi degli agenti di custodia e del fondo dei condannati, corredandoli di tutti i documenti giustificativi; ix) tenere tutti gli altri registri che si ritengano necessari per la regolarità della gestione..

Quando la gestione del danaro è affidata al contabile, questi tiene tutti i registri e i libretti e, in tal caso, la sorveglianza sulle scritture è esercitata dal vicedirettore che annota in un registro di controllo le riscossioni e le spese (Mod. 20 e 21).

Ulteriori indicazioni sulla gestione contabile sono, inoltre, dettate dagli **articoli 644 r.d. 1908/1920** e **dall'art. 646 r.d. 1908/1920**. **L'art. 688 r.d. 1908/1920** offre, inoltre, un elenco di tutte le scritture che devono essere tenute dall'amministrazione per i fondi affidati alla direzione.

Infine, ai fini della verificazione del peculio dei condannati, ex art. r.d. 1908/1920, almeno una volta l'anno il direttore procede, con l'assistenza del vicedirettore, alla verificazione del movimento del fondo dei condannati in relazione alle scritture risultanti dai registri e dai libretti di conto corrente, in base ai documenti giustificativi delle entrate e delle spese. Di tale operazione

si compila un verbale, da trasmettere al Ministero (Mod. 8). Anche ai sensi dell'art. 643 del regolamento di contabilità carceraria, alla fine di ogni trimestre, le Direzioni degli stabilimenti carcerari trasmettono al Ministero la situazione del fondo dei condannati, tanto esistente in cassa, quanto versato nella cassa Depositi e Prestiti, con le eventuali proposte di versamento.

Il controllo amministrativo contabile è realizzato, infine, anche con verifiche di cassa trimestrali, volte all'accertamento dei fondi esistenti, siccome previste **dall'art. 695 r.d. 1908/1905** secondo cui, ogni tre mesi e, comunque alla fine di ogni esercizio, si deve procedere all'accertamento dei fondi esistenti in cassa, confrontandoli con le risultanze dei registri. Una copia del relativo verbale constatante l'operazione di accertamento è poi trasmessa al Ministero.

7. Passando all'esame della **fattispecie concreta oggetto di giudizio**, va precisato anzitutto che si può procedere alla disamina del conto oggetto del presente giudizio in quanto redatto sul prescritto Modello 24, sottoscritto dall'agente contabile e munito del visto di regolarità amministrativo contabile della competente Ragioneria.

7.1 Il conto – che non presenta abrasioni, cancellazioni e spazi vuoti – riporta un fondo iniziale coincidente con il fondo finale dell'anno precedente e quanto, da un lato, alle riscossioni ed al fondo di cassa di inizio esercizio e, dall'altro lato, ai pagamenti riportati, concorda con il libro di cassa (mod. 95 contabilità). Risulta, inoltre, la regolarità del conto quanto all'importo totale delle riscossioni e dei pagamenti indicati nonché in merito al fondo vincolato detenuti ed al fondo disponibile detenuti dell'esercizio di riferimento.

Come evidenziato dal magistrato istruttore, sia nella sezione "carico", sia in quella "scarico" i pagamenti risultano correttamente suddivisi in fondo

vincolato e fondo disponibile. Come verificato dal magistrato istruttore, inoltre, il fondo iniziale all'01.01.2021 coincide con il fondo finale dell'anno precedente (i.e. € 106.244,41 al 31.12.2020). Inoltre, il totale del "carico" (i.e. € 807.183,34 per riscossioni e fondo cassa di inizio esercizio) concorda sia nel Registro di controllo sia nel Libro di cassa ed il totale dello "scarico" (i.e. € 700.938,93 per pagamenti) concorda sia nel registro di controllo, sia nel libro di cassa.

Quanto al fondo vincolato vi è concordanza tra saldo delle riscossioni indicato nel conto e quello risultante dal Riepilogo degli ordini di riscossione (mod. 23 Contabilità) nonché concordanza tra il saldo dei pagamenti indicato nel conto ed il Riepilogo degli ordini di pagamento (mod. 23 contabilità). Parimenti, anche per il fondo disponibile il saldo delle riscossioni e dei pagamenti concordano con il Riepilogo di cui al modello 23.

Inoltre, tutte le risultanze del conto sono state verificate alla luce della documentazione giustificativa prodotta a supporto, sicché il conto – come evidenziato dal magistrato istruttore – risulta "computisticamente" corretto nei movimenti di carico e scarico.

Ed ancora, quanto al controllo delle uscite, è stata verificato che le spese effettuate dai detenuti risultino riferibili a tipologie astrattamente ammissibili e riconducibili ai singoli detenuti. Quanto alle spese di sopravvitto (insieme dei generi alimentari e di conforto acquistabili con il peculio dei detenuti), esse risultano effettivamente sostenute dal riscontro degli estratti del conto corrente postale intestato alla casa circondariale.

Anche i limiti di spesa per gli acquisti dei detenuti e per le somme che possono essere inviate ai familiari risultano rispettati.

Infine, deve rilevarsi che è stato verificato quanto segue: i) sono state consegnante ai detenuti o internati scarcerati ed ai familiari dei detenuti o internati deceduti le somme relative al peculio oltre agli interessi legali maturati; ii) sono state inviate le somme relative al peculio e agli intessi maturati dei condannati o ricoverati trasferiti al Ministero della Giustizia per l'opportuna devoluzione allo stabilimento carcerario di destinazione; iii) al termine dell'esercizio, gli interessi legali maturati sul peculio dei detenuti o internati presenti sono stati determinati ed accreditati.

7.2. Quanto ai controlli interni all'ente, deve rilevarsi che non risulta prodotta la relazione dell'organo interno ex art. 139 c.g.c., ma tale carenza non può essere addebitata all'agente contabile. Sono stati prodotti, invece, i verbali di verifica di cassa effettuati in adempimento degli articoli 668, 728 e 730 r.r. 1908/1920.

7.3 Proprio dal verbale di verifica di cassa della gestione contabile per l'esercizio 2020 emerge, nella cassa corrente, la **voce "Ammanco di cassa Colloqui detenuti 2007", pari ad € 22.090,00**. Come emerso dall'istruttoria effettuata, tale ammanco è stato oggetto di pronuncia giudiziale di questa Sezione Giurisdizionale che, con la sentenza n. 218/2011, ha condannato l'addetto all'ufficio rilascio colloqui al pagamento della predetta somma di € 22.090,00 in favore dell'amministrazione penitenziaria. Tale pronuncia è stata poi riformata dalla Terza Sezione Giurisdizionale di Appello con la sentenza n. 499/2014 che ha ridotto l'addebito a carico dell'ex contabile nella misura del 50%, con conseguente condanna alla restituzione di € 11.045,00 in favore della Casa Circondariale di Melfi. Solo in data 13 gennaio 2022, peraltro, è avvenuto l'integrale soddisfo di tali somme che sono state recuperate tramite

pagamenti rateali mensili da € 151,20 ciascuna.

Orbene, alla luce di quanto sopra evidenziato, il conto giudiziale in esame, pur non conducendo ad evidenze di voci di danno e di ammanchi imputabili all'agente contabile, deve ritenersi irregolare e non può essere discaricato.

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Casa Circondariale di Melfi, con note depositate in data 23 giugno 2026 hanno rappresentato di avere dovuto necessariamente dapprima sostituire l'ammanco di cassa con una "carta contabile" sostitutiva del contante e pari ad € 22.090,00 e di non avere, successivamente, aggiornato il conto in concomitanza dei vari versamenti effettuati a titolo restitutorio dall'ex contabile in quanto i versamenti sono stati effettuati in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato e non, invece, in favore della Casa Circondariale di Melfi, la quale non ha mai avuto nella propria cassa e disponibilità le somme recuperate da altra amministrazione.

All'uopo occorre evidenziare che il conto non riporta lo storno delle somme recuperate che, infatti, ancora risultano a carico dell'ex contabile. Per poter dichiarare regolare il conto sarebbe stata necessaria una partita di giro dei versamenti effettuati dall'ex contabile; versamenti che avrebbero dovuto transitare dall'amministrazione che ha recuperato le somme per conto della Casa Circondariale ai conti della stessa Casa circondariale.

Il conto non risulta dunque regolarmente aggiornato con i versamenti effettuati a titolo restitutorio e, pertanto, deve ritenersi irregolare, pur senza profili di responsabilità a carico dell'agente contabile.

8. Le spese legali devono essere compensate in ragione della novità della questione trattata.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando sul giudizio di conto iscritto al n. 9313 del Registro di Segreteria:

- dichiara l'irregolarità del conto;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 14 luglio 2026

Il Giudice relatore — Il Presidente

(Dott.ssa Maria Gabriella DODARO) — (Dott. Luigi CIRILLO)

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Depositata in Segreteria l'11 settembre 2026

Il Segretario del Collegio

dott.ssa Angela MICELE

f.to digitalmente